

## Capitolo I.

# Misure generali di attuazione della CRC in Italia

2° rapporto di aggiornamento 2005-2006



I DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA IN ITALIA

Il Pubblico Tutore dei Minori del Veneto è stato istituito con Legge 42/1988. L'ufficio è operativo dal marzo 2001. Per molti versi, la sua esperienza potrebbe fornire utili spunti in vista della istituzione di una figura di garante dei diritti dei minori d'età anche a livello nazionale.

Sul piano dell'identità culturale e funzionale, il Pubblico Tutore del Veneto opera su tre ambiti: 1) l'analisi e la ricerca sulle problematiche caratterizzanti la condizione minorile e le risposte di welfare, allo scopo di elaborare linee-guida e indicazioni per le politiche territoriali; 2) la promozione culturale dei diritti dell'infanzia negli ambienti sensibili (scuola, servizi sociosanitari, giustizia, sicurezza, media, ecc.); 3) l'attività di ascolto, mediazione e facilitazione finalizzata a migliorare le relazioni tra i servizi del territorio, tra questi e l'autorità giudiziaria e tra gli attori istituzionali e i cittadini, quando in gioco sono i diritti dei bambini e degli adolescenti.

L'attività che ha maggiormente caratterizzato l'Ufficio in questi anni è stata la creazione e attivazione di una rete regionale di «rappresentanti» dei minori d'età – in linea con quanto prevede la Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo del 1996. L'Ufficio, in

collaborazione con il Centro diritti umani dell'Università di Padova, ha formato e selezionato, tra il 2003 e il 2005, circa 400 adulti volontari, disponibili a svolgere le funzioni di tutori legali di minori d'età nei casi previsti dalla legge e previa nomina dell'autorità giudiziaria. I volontari non solo possono coprire il fabbisogno di tutori legali o figure assimilabili (curatori speciali, amministratori di sostegno, ecc.) dell'intero territorio regionale (anche per situazioni non semplici, quali possono essere tutele di minori stranieri, di bambini con disabilità, ecc.), ma soprattutto favoriscono la penetrazione a livello comunitario di una cultura di effettiva garanzia dei diritti dell'infanzia e di assunzione delle correlate responsabilità.

Questi profili operativi e istituzionali del Pubblico tutore dei Minori del Veneto, ispirati a principi di facilitazione e di sussidiarietà, si raccomandano anche per il futuro garante nazionale.

*A cura di Lucio Strumendo, pubblico tutore dei minori del Veneto.*

### *La Legge regionale 9/2003: un passo avanti nell'interesse di ogni fanciullo*

La Legge regionale 13 maggio 9/2003, recante «Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 «Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti» e il successivo Regolamento regionale del 22 dicembre 2004, n. 13 relativo a «Requisiti e modalità per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di cui alla Legge Regionale 9/2003», segnano un indiscusso passo avanti nella promozione, in tutto il territorio regionale, di un'opportuna cultura dell'infanzia e dell'adolescenza.

La Regione Marche infatti dimostra una spiccata sensibilità nei confronti delle tematiche minorili, testimoniata, oltre che da tale legge, dalla istituzione, di qualche mese precedente, della figura del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, che ha avuto modo di interloquire con l'organo legislativo regionale, nella fase di predisposizione del testo della L.R. 9/2003, come previsto dalla legge regionale 15 ottobre 2002, n. 18, che istituisce il Garante, ai sensi dell'articolo 1 c. 2 lett. n), che attribuisce al Garante la funzione di formulare proposte e, ove richiesti, esprimere pareri «su atti normativi e di indirizzo riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, delle Province e dei Comuni».

In sintonia infatti con quanto richiesto a livello nazionale dalla Legge 328/2000, la L.R. 9/2003 impone l'instaurazione di una sinergica collaborazione tra enti locali, servizi per l'infanzia, organizzazioni del privato sociale, famiglie, nell'intento di creare una rete che assicuri a ogni fanciullo, nel rispetto delle peculiarità e delle esigenze di ciascuno, un'adeguata tutela e un profondo rispetto in ogni situazione che lo coinvolga.

La destinazione di un apposito fondo, dedicato all'infanzia e all'adolescenza, gestito dall'ente locale di base, che è in grado di conoscere e riconoscere le esigenze e le specificità del territorio, è indice di una precisa volontà politica di prestare un ascolto sensibile e mirato alla voce dei propri «cittadini in crescita».

Sembra dunque più che mai opportuno procedere per la strada intrapresa dal legislatore regionale, prestando dovuta attenzione alle specificità dei servizi per l'infanzia, richiedendo idonee garanzie e riservando adeguate risorse alla formazione e al supporto di operatori e famiglie, prevedendo annualmente congrui stanziamenti finanziari per garantire, in ogni circostanza, il miglior interesse di ogni fanciullo.

*A cura di Mery Mengarelli, Garante Regionale Marche Infanzia e Adolescenza*

## Capitolo I.

# Misure generali di attuazione della CRC in Italia

Nel corso del 2005 anche il Tutore pubblico dei Minori della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha dovuto fare i conti con un fenomeno già in precedenza segnalato alle Istituzioni come latente, ma che è esploso in tutta la propria drammaticità allorché è stata segnalata la notifica di una serie di provvedimenti di rimpatrio assistito nei confronti di alcuni msna presenti sul territorio. Risulta attualmente in corso un'indagine penale da parte della competente Procura della Repubblica di Trieste e tanto basta a far comprendere l'urgente necessità di ripensare alle soluzioni finora adottate a livello regionale ma, anche e soprattutto, nazionale. L'Italia si è assunta precisi obblighi di accoglienza dei msna con la sottoscrizione di una serie di trattati internazionali. Troppi però sono gli interessi economici che gravitano intorno al fenomeno: occorre riflettere sull'opportunità di rispedire questi ragazzi nella miseria e nella disperazione del Paese d'origine al compimento della maggiore età, dopo aver investito per anni risorse, energie e tempo al fine di offrire loro un futuro. È necessario garantire il reale rispetto del loro superiore interesse anche da parte di chi è chiamato per legge al compito di tutela: la frequente commissione di ruoli in capo al Sindaco, spesso nominato tutore del ragazzo all'ingresso, non consente di rispettare il principio primo, sancito dall'articolo 3 della Con-

venzione, sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. È altrettanto vero che l'ingente impegno economico che l'accoglienza comporta non può gravare sul bilancio del singolo comune ma deve essere distribuito sull'intera comunità nazionale: da anni il Tutore ha proposto di costituire una «quota di solidarietà», finalizzata alla costituzione di un fondo perequato da ripartire successivamente fra i vari Comuni d'Italia interessati da questa particolare forma di fenomeno migratorio. L'augurio è che possa crescere anche in Italia la cultura dell'accoglienza e della solidarietà.

*A cura di Francesco Milanese, Tutore pubblico dei Minori della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia*